

GESTORE MERCATI ENERGETICI

SISTEMA DI GARANZIA SUL BILANCIAMENTO A REGIME

Roma, 2 marzo 2017

Struttura del sistema di garanzia sul MGAS

Il GME, in funzione del ruolo di controparte centrale che ricopre su MGP-GAS, MI-GAS, MT-GAS, MPL e MGS, al fine di garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni assicurando certezza agli operatori sul buon fine delle spettanti obbligazioni e di conseguenza stabilità al sistema, ha strutturato un **Sistema di Garanzia su più livelli di presidio**:

- **Garanzie** prestate dagli operatori, volte a coprire l'esposizione derivante dall'operatività posta in essere sul mercato;

- **Fondo di garanzia**, costituito da:
 - ❑ contributi di cui all'articolo 8, della Disciplina gas;
 - ❑ penali per mancata consegna di cui all'articolo 63, comma 63.5, lettera c), della Disciplina gas;
 - ❑ interessi e penali per ritardato pagamento delle obbligazioni assunte dagli operatori di mercato;
 - ❑ eccedenze finanziarie derivanti dalla chiusura delle posizioni nette degli operatori nei casi previsti dalla Disciplina gas;
 - ❑ ogni altro importo destinato di volta in volta al fondo da parte dell'AEEGSI.

Garanzie degli operatori sul MGAS

Gli operatori, al fine di operare su MGP-GAS, MI-GAS, MT-GAS, MPL e/o MGS, presentano – alternativamente o cumulativamente – garanzie finanziarie sotto forma:

- di fideiussione a prima richiesta, rilasciate da istituti bancari iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che presentano un rating di lungo termine, attribuito da almeno una delle seguenti agenzie di rating: Standard & Poor's Ratings Services, Moody's Investor Service e Fitch. Il rating non deve essere inferiore a BBB- delle scale Standard & Poor's o Fitch ovvero a Baa3 della scala di Moody's Investor Service;
- di deposito infruttifero in contante da versare sul c/c bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere.




La garanzia prestata copre l'intera operatività sul MGAS, indistintamente se sorta su MGP-GAS, MI-GAS e/o MT-GAS (mercati a negoziazione continua) ovvero su MPL e/o MGS (mercati ad asta).

L'ammontare delle garanzie complessivamente prestate dall'operatore a copertura dell'esposizione derivante dall'operatività sul MGAS risulta a valle della decurtazione di un importo definito come margine di mantenimento, fissato pari al 10%.

Esposizione sui mercati ad asta del MGAS

Su MPL e MGS, il GME determina l'**esposizione** di ogni operatore in funzione del rischio di potenziale mancato adempimento dell'obbligazione, coerentemente con le peculiarità dei mercati ad asta, e richiede che la stessa sia coperta da adeguate **garanzie**.




L'esposizione viene determinata sui singoli giorni di flusso:

- a chiusura della raccolta delle proposte, ai fini della determinazione degli esiti, sulle sole offerte in acquisto, cumulativamente alla posizione netta eventualmente già detenuta sul medesimo giorno di flusso;
- a valle dell'aggiudicazione, sulla posizione netta.

Le singole esposizioni sui giorni di flusso sono poi aggregate in funzione della medesima data di *settlement*, al fine di determinare l'esposizione complessiva settimanale.

Timing della verifica di congruità ed effetto sulle garanzie



Esempio di calcolo dell'esposizione in fase di raccolta delle proposte

Esempio 1.

		Prodotto	Quantità	Prezzo offerto	Esposizione
Controvalore della posizione netta pregressa	Trade 1	Flusso 1/10	-5	40	-200
Offerte raccolte ai fini della determinazione degli esiti dell'asta	Offerta 1	Flusso 1/10	-1	45	-45
	Offerta 2	Flusso 1/10	-2	50	-100
	Offerta 3	Flusso 1/10	2	52	---
					-345


Esposizione giorno di flusso 1/10

Nell'Esempio 1., partendo dalla posizione già negoziata (in acquisto), l'esposizione è data dallo scenario di peggiore di aggiudicazione, che coincide sempre con l'aggiudicazione di tutte le sole offerte in acquisto.

Si specifica che in tale esempio e nei successivi per semplicità illustrativa non viene considerata l'applicazione dell'IVA, né i valori considerati sono rappresentativi di casi reali.

Timing della verifica di congruità ed effetto sulle garanzie

TIMING



EFFETTO

Si assorbono garanzie sulla base dello scenario peggiore di aggiudicazione

Si assorbono garanzie solo sulla base dello scenario effettivo se a debito; se a credito potrà compensare le esposizioni debitorie riferite alla medesima data di settlement

Si liberano le garanzie trattenute per le posizioni nette in acquisto

Esempio di calcolo dell'esposizione post-aggiudicazione

Esempio 2.

	Prodotto	Quantità	Prezzo	Esposizione
Trade 1	Flusso 1/10	-5	40	-200
Trade 2	Flusso 1/10	-1	40	-40
				-240

Esposizione giorno di flusso 1/10

Rispetto all'Esempio 1., nell'Esempio 2. l'esposizione diminuisce in quanto:

- (a) non tutte le proposte, che determinavano lo scenario peggiore, sono state oggetto di aggiudicazione;
- (b) vengono aggiudicate posizioni creditorie che vanno a ridurre la posizione debitoria sul medesimo giorno di flusso.

Esempio di calcolo dell'esposizione complessiva al *settlement*


Esempio 3.

	Prodotto	Quantità	Prezzo	Esposizione	
Trade 1	Flusso 1/10	-5	40	-200	
Trade 2	Flusso 1/10	-1	40	-40	
				-240	<i>Esposizione giorno di flusso 1/10</i>
Trade 4	Flusso 2/10	3	30	+90	<i>Esposizione giorno di flusso 2/10</i>
Trade 5	Flusso 3/10	-2	25	-50	<i>Esposizione giorno di flusso 3/10</i>
				<u>-200</u>	<i>Esposizione per data di settlement 5/10</i>

Per ottenere l'esposizione ad una data di *settlement* si raggruppano le singole esposizioni dei giorni di flusso che hanno il medesimo periodo di *settlement*.

Esempio di verifica di congruità

Esempio 4.



La verifica di congruità:

- In fase di pre-determinazione degli esiti → determina un assorbimento di garanzia se presenta un esito positivo; se l'esito è negativo comporta la non accettazione della proposta non coperta da garanzia (l'accettazione avviene fino a capienza delle garanzie secondo priorità merito/ora);
- Sulla posizione aggiudicata → può determinare un minor assorbimento di garanzia, rispetto a quella impegnata a valle della raccolta delle proposte, se presenta un esito positivo; se l'esito è negativo non consente ulteriore operatività all'operatore.

Esposizione sui mercati a negoziazione continua del MGAS

Anche sul MGP-GAS, MI-GAS e MT-GAS il GME determina l'**esposizione** di ogni operatore in funzione del rischio di potenziale mancato adempimento dell'obbligazione, coerentemente con le peculiarità dei mercati a negoziazione continua, e richiede che la stessa sia coperta da adeguate **garanzie**.



L'esposizione viene determinata sulla base della posizione netta detenuta sul singolo giorno di flusso, distinguendo tra posizioni nette:

- in proposta;
- negoziate e non consegnate;
- negoziate e consegnate.

Successivamente le singole esposizioni giornaliere sono aggregate in funzione della medesima data di *settlement*.


* Per completezza si specifica che per le posizioni in acquisto su MTGAS, dalla negoziazione fino a 5 giorni antecedenti la data di consegna si ha la medesima esposizione delle posizioni in vendita, ossia pari ad una quota (parametro Alfa) del controvalore.

Timing della verifica di congruità ed effetto sulle garanzie



Esempio di calcolo dell'esposizione in fase di proposta

Esempio 1a.

		Prodotto	Quantità	Prezzo	Prezzo Controllo	Mark-to-market	Posizione netta	Esposizione	Esposizione Complessiva
Controvalore della posizione netta pregressa	Trade 1	Flusso 1/10	-5	42	40	-10	---	-200	-210
Book di negoziazione	Offerta 1	Flusso 1/10	-1	40	40	0	-8	-40	-40
	Offerta 2	Flusso 1/10	-2	40	40	0		-80	-80
	Offerta 3	Flusso 1/10	2	40	40	0		---	---
									-330

Esposizione giorno di flusso 1/10

Nell'Esempio 1a., partendo dalla posizione già negoziata (in acquisto), l'esposizione è data dallo scenario di peggiore di abbinamento, ossia l'abbinamento di tutte le offerte in acquisto.

Si specifica che in tale esempio e nei successivi per semplicità illustrativa non viene considerata l'applicazione dell'IVA, né i valori considerati sono rappresentativi di casi reali.

Timing della verifica di congruità ed effetto sulle garanzie



Esempio di calcolo dell'esposizione post-abbinamento

Esempio 2a.

	Prodotto	Quantità	Prezzo	Prezzo Controllo	Mark-to-market	Esposizione	Esposizione Complessiva
Trade 1	Flusso 1/10	-5	42	40	-10		
Trade 2	Flusso 1/10	-1	40	40	0		
Trade 3	Flusso 1/10	2	40	40	0		
		-4			-10	-160	-170

Esposizione giorno di flusso 1/10

Rispetto all'Esempio 1a., nell'Esempio 2a. l'esposizione diminuisce in quanto:

- (a) non tutte le proposte, che determinavano lo scenario peggiore, sono state oggetto di abbinamento;
- (b) vengono abbinati posizioni creditorie che vanno a ridurre la posizione debitoria sul medesimo giorno di flusso.

Esempio di calcolo dell'esposizione complessiva al *settlement*

Esempio 3a.

	Prodotto	Quantità	Prezzo	Prezzo Controllo	Mark-to-market	Esposizione	Esposizione Complessiva
Trade 1	Flusso 1/10	-5	42	40	-10		
Trade 2	Flusso 1/10	-1	40	40	0		
Trade 3	Flusso 1/10	2	40	40	0		
		-4			-10	-160	<u>-170</u>
Trade 4	Flusso 2/10	3	40	40	0	(Alfa = 0,5) -60	<u>-60</u>
							<u>-230</u>

Esposizione giorno di flusso 1/10

Esposizione giorno di flusso 2/10

Esposizione per data di settlement 5/10

Per ottenere l'esposizione ad una data di *settlement* occorre raggruppare le singole esposizioni dei giorni di flusso che hanno medesimo *settlement*.

Timing della verifica di congruità ed effetto sulle garanzie



Esempio di calcolo dell'esposizione alla consegna

Esempio 4a.

	Prodotto	Quantità	Prezzo	Prezzo Controllo	Mark-to-market	Esposizione	Esposizione Complessiva
Trade 1	Flusso 1/10	-5	42	40	-10		
Trade 2	Flusso 1/10	-1	40	40	0		
Trade 3	Flusso 1/10	2	40	40	0		
		-4			-10	-160	<u>-170</u>
Trade 4	Flusso 2/10	3	40	40	0	---	<u>120</u>
							-50

Esposizione giorno di flusso 1/10


Esposizione giorno di flusso 2/10

Esposizione per data di settlement 5/10

Calcolando l'esposizione per data di *settlement*, i giorni di flusso per cui è avvenuta la consegna della posizione netta in vendita presentano una componente creditoria che consente di compensare le esposizioni debitorie degli altri giorni di flusso che hanno medesima data di *settlement*.

Esempio di verifica di congruità

Esempio 5a.



La verifica di congruità:

- In fase di proposta → determina un assorbimento di garanzia se presenta un esito positivo; se l'esito è negativo comporta la non sottomissione della proposta;
- Sulla posizione detenuta → può determinare un minor o maggior assorbimento di garanzia, rispetto a quella impegnata in fase di proposta, se presenta un esito positivo; se l'esito è negativo non consente ulteriore operatività all'operatore.

GESTORE MERCATI ENERGETICI

TEMPISTICHE DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO SU MGAS

Roma, 2 marzo 2017

Tempistiche di *settlement* sul MGAS in W+1

Settimana W: settimana a cui si riferisce il saldo netto delle partite in consegna riferite a MGP-GAS, MI-GAS e MTGAS comprese tra il giorno T-6 (lunedì) ed il giorno T (domenica). Limitatamente a MGS e MPL le partite in consegna sono comprese tra il giorno T-7 (domenica) ed il giorno T-1 (sabato).

Settimana W+1: settimana in cui ha luogo il settlement del saldo complessivo determinato in W+1 con riferimento a tutte le partite economiche su MGAS, ME e PCE.

Gli operatori possono presentare **eventuali contestazioni** relative alla determinazione del saldo a regolare **entro la giornata lavorativa di martedì della settimana W+1**. Le relative verifiche sono effettuate nella medesima giornata e gli eventuali effetti sono gestiti post-addebito per gli operatori con posizione netta a debito e prima dei pagamenti per gli operatori con posizione netta a credito.

Settimana W

Settimana W+1

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM


LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

Messa a disposizione dei report per gli operatori con i saldi a debito e a credito riferiti alla settimana W

Disposizione di incasso tramite SDD B2B degli importi netti a debito dell'operatore di mercato

Pagamento con SEPA Credit Transfer con Priority degli importi netti a credito dell'operatore di mercato

Diverse casistiche che comportano modifiche al timing di *settlement* W+1



Addebito tramite SDD B2B e gestione dell'inadempimento

Il SDD B2B è uno strumento di pagamento individuato dall'Unione Europea con l'obiettivo di disporre all'interno dei Paesi SEPA* incassi sulla base di un accordo preventivo (c.d. mandato) tra debitore e creditore.

Il debitore sottoscrive nei confronti del GME il **mandato** che verrà trasmesso a ciascun operatore dal GME. Una volta raccolti i mandati sottoscritti dagli operatori il GME provvede ad effettuare **test di apertura del canale SDD B2B. Solo a seguito del buon esito** di tale addebito con le banche degli operatori **il canale può ritenersi aperto e gli operatori possono operare sul mercato del gas.**

Salvo le eccezioni precedentemente descritte, **il GME procede a trasmettere alla banca le disposizioni di incasso nella giornata di lunedì di W+1** (settimana standard). **Il giorno successivo (martedì) ha luogo il regolamento dell'accredito al GME con valuta in pari data.**

Il buon esito dell'operazione viene assicurato dalla banca solo una volta **decorsi due giorni lavorativi dalla data di addebito (martedì)** perfezionandosi, pertanto, solo in tale momento (**venerdì**), l'accredito dell'importo sul conto corrente del GME. Pertanto, **il GME non procede allo svincolo delle garanzie fino a quando il rischio di insolvenza non può ritenersi scongiurato** senza alcuna eccezione.

Gli operatori, in esito della comunicazione di mancata esecuzione ricevuta dalla propria banca, **possono far pervenire il pagamento, comprensivo della penale (1%) e degli interessi per il ritardato pagamento, sul conto corrente del GME attraverso SEPA Credit Transfer High/Priority entro la giornata di giovedì della settimana W+1.**

Il GME avvia la procedura prevista per la gestione dell'inadempimento nei seguenti casi:

- **La disposizione di incasso mediante SEPA B2B non è andata a buon fine per qualsiasi ragione;**
- **Non sia pervenuto al GME l'incasso entro la giornata di giovedì della settimana W+1 attraverso SEPA Credit Transfer Urgente, qualora il conto corrente individuato nel mandato risulti incapiente.**

* Che comprendono, oltre ai Paesi appartenenti all'Unione Europea, anche la Svizzera, l'Islanda, la Norvegia, il Principato di Monaco, il Lichtenstein e San Marino (a condizione che le transazioni avvengano in euro).

Trattamento IVA delle operazioni effettuate su MGAS

Le aliquote IVA applicabili sulle transazioni di gas effettuate tra il GME ed operatori italiani nell'ambito dell'MGAS sono le seguenti:

- Aliquota IVA ordinaria nella misura del 22%;
- Aliquota IVA agevolata nella misura del 10% (ex numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al DPR 633/72) applicabile per le seguenti fattispecie, tra di loro alternative:
 - al gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
 - **al gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati;**
 - al gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica.

Dal 1° gennaio 2015 è stato introdotto inoltre il meccanismo del *reverse charge* anche per le transazioni che coinvolgono soggetti italiani (combinato disposto art. 7bis, co. 3 lett. a) e art. 17, co. 6, lett. d-quater) del DPR 633/72) qualora l'acquirente rivesta la qualifica di soggetto passivo rivenditore.

A completamento, non sono imponibili IVA le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali che abbiano presentato la dichiarazione d'intento e relativa documentazione prevista dalla normativa vigente (art.8, co. 1 lett. c) del DPR 633/72).

Il *reverse charge* applicabile alle transazioni di gas effettuate tra il GME ed operatori UE/ExtraUE nell'ambito dell'MGAS è il *reverse charge* qualora gli acquirenti rivestano la qualifica di soggetti passivi rivenditori – tax reseller – (combinato disposto art. 7bis, co. 3 lett. a) e art. 17, co. 6, lett. d-quater) del DPR 633/72).

Il GME si qualifica soggetto passivo rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis del DPR 633/1972, n. 633→
il GME riceverà dall'operatore venditore sempre una fattura senza IVA in regime di *reverse charge*.

Gli operatori italiani e UE/ExtraUE che intendono usufruire di un regime fiscale che non comporta l'applicazione dell'aliquota ordinaria devono far pervenire l'autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/00 secondo le modalità ed entro le tempistiche individuate nella DTF 17 MGAS al fine di effettuare successive transazioni in acquisto con il trattamento IVA corretto.

Fatturazione con cadenza mensile tramite l'emissione di fatture differite

L'istituto della fatturazione differita **consente di riepilogare in un'unica fattura tutte le operazioni effettuate ai fini IVA nell'ambito dello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto**. È possibile emettere fattura differita anche nel caso in cui venga effettuata **solo un'operazione** durante il mese nei confronti del medesimo soggetto, è tuttavia necessario produrre **SEMPRE adeguata documentazione** che individui **con certezza il dettaglio delle operazioni effettuate** in un determinato periodo, l'importo del relativo corrispettivo, la data di pagamento e le generalità delle parti contraenti.

Al fine di consentire la regolazione finanziaria settimanale e soddisfare la condizione richiesta per applicare la fatturazione differita, il GME mette a disposizione degli operatori **con cadenza settimanale** idonea documentazione corrispondente al **saldo netto a regolare** – unico per ME/PCE/MGAS - che permette di individuare con certezza il dettaglio delle operazioni effettuate nel periodo oggetto di *settlement*, le controparti interessate nonché gli importi netti da regolare.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, co. 38 della Legge 23 agosto 2004 n. 239, le operazioni concluse sul mercato del GAS si considerano effettuate ai fini IVA all'atto del pagamento del corrispettivo → **per le compravendite di gas non rileva pertanto la consegna del bene, bensì il pagamento**.

Con cadenza mensile, il GME procede, dunque, all'emissione:

- **di una o più fatture differite per le proprie operazioni attive, regolate finanziariamente nell'ambito dello stesso mese solare**, recanti data di emissione non successiva all'ultimo giorno lavorativo del mese di fatturazione
- **di una o più comunicazioni di fattura pro-forma** al fine di consentire agli operatori di emettere **una o più fatture differite nei confronti del GME**, per le proprie operazioni attive regolate finanziariamente nell'ambito dello stesso mese solare. Le fatture differite emesse dagli operatori devono recare data di emissione non successiva all'ultimo giorno lavorativo del mese di fatturazione e la trasmissione delle stesse al GME avviene attraverso la piattaforma di fatturazione SET Service, in uso anche sugli altri mercati/piattaforme.

Operatori amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (operatori PA)

Tenuto conto delle disposizioni contenute nella **Legge n. 244/2007 in materia di fatturazione elettronica**:


- è ammessa per gli operatori appartenenti alle amministrazioni pubbliche (**operatori PA**) esclusivamente la presentazione di **garanzie nella forma di deposito infruttifero in contante** da versare sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere, al fine di non precludere la partecipazione degli stessi al mercato;
- gli operatori PA provvedono ad emettere nei confronti del GME fattura differita secondo le tempistiche individuate in precedenza;
- **esclusivamente nei confronti degli operatori PA**, il GME provvede ad emettere fattura anteriormente alla data di *settlement* settimanale.

Per tali operatori, anziché ricorrere al SDD B2B, il GME soddisfa i propri crediti utilizzando fino a capienza il deposito infruttifero in contanti prestato dallo stesso operatore ai fini della presentazione di offerte sul mercato.

Tempistiche di fatturazione e *settlement* della mancata consegna al PSV

La fatturazione delle partite economiche presso il sistema di bilanciamento avviene con tempistiche differenti rispetto a quelle del mercato del GAS.

Ai sensi art. 78.5 della Disciplina il GME fattura 2 Euro /MWh per la posizione netta non registrata al PSV




Corrispettivi per i servizi erogati – Contributo – Penale

I corrispettivi di cui all'articolo 7, comma 7.1 della Disciplina del GAS sono così determinati:

- a) corrispettivo di accesso pari a **Euro 0**
- b) corrispettivo fisso annuo **Euro 0**
- c) corrispettivo per i MWh negoziati pari a **Euro 0,01**

L'articolo 8 della Disciplina del Mercato del Gas stabilisce, al comma 1, che gli operatori del MGAS sono tenuti al versamento, a favore del Fondo di garanzia MGAS, istituito presso CSEA, di un contributo, non restituibile, applicato ai MWh negoziati e materialmente riscosso dal GME.

La misura di tale contributo è pari a **Euro 0,0025**



La **fatturazione** del corrispettivo di negoziazione, del contributo e della penale per mancata consegna al PSV avviene **entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui il gas è andato in consegna.**

Il **pagamento** del corrispettivo di negoziazione, del contributo e della penale per mancata consegna al PSV andrà effettuato **entro il sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui è stata emessa la fattura** e con valuta beneficiario lo stesso giorno.

www.mercatoelettrico.org

Gestore dei Mercati Energetici SpA
Viale Maresciallo Pilsudski – 122/124
00197 Roma
fax +39 06 8012 4589

Struttura Amministrazione, Finanza e Controllo

contab@mercatoelettrico.org

fiscale@mercatoelettrico.org

risk@mercatoelettrico.org